CAMERA DEI DEPUTATI N. 903

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Modificazioni alle leggi sulle Corti d'assise

Presentato alla Presidenza il 9 ottobre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 27 dicembre 1956, n. 1441, modificativa della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, in applicazione del disposto dell'articolo 102, ultimo comma, della Costituzione, relativo alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, ha ammesso anche le donne a far parte delle Corti d'assise, prescrivendo, però, che dei sei giudici popolari, che compongono il Collegio, almeno tre devono essere uomini. Di modo che i componenti di sesso femminile dei collegi di Corte d'assise non possono superare il numero di tre, ossia la metà dei giudici popolari.

Si è voluto vedere in tale disciplina una violazione del principio dell'equiparazione dei sessi, sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione, in quanto, prescrivendosi un numero minimo di giudici popolari di sesso maschile e non assicurandosi, correlativamente, anche un numero minimo di giudici popolari di sesso femminile, si opererebbe un trattamento differenziale per gli uomini, come tale costituzionalmente illegittimo.

Senonché la Corte costituzionale, investita della questione, con sentenza 3 ottobre 1958, n. 56, ebbe a dichiarare la legittimità della cennata limitazione, sotto il profilo che le leggi ordinarie, che regolano l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici ed i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, possono tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso e che, pertanto, nel caso in esame, la differenziazione non è in contrasto con il precetto della eguaglianza, in quanto la limitazione numerica nella partecipazione delle donne nei collegi di assise risponde, non al concetto di una minore capacità delle donne, ma alla esigenza di un più appropriato funzionamento dei collegi stessi.

Tuttavia, a prescindere da ogni aspetto di costituzionalità della vigente disciplina e tenuto conto della posizione che in questi ultimi anni è venuta ad assumere la donna nella società italiana, in specie dopo l'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 66, successiva alla citata pronuncia della Corte costituzionale, per cui essa può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento di carriera ed eventualmente avere anche la prevalenza nei collegi giudicanti, la predetta limitazione non appare più, in alcun modo, giustificata.

È stato, di conseguenza, predisposto il presente disegno di legge, con il quale vie-

ne rimosso ogni limite alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise.

A tale fine, l'articolo 1 del disegno di legge riproduce il testo degli articoli 3, 4, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, così come modificato con l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, con le seguenti ulteriori modificazioni:

agli articoli 3, lettera *c*), e 4, lettera *c*), sono state soppresse le parole « dei quali almeno tre devono essere uomini »;

all'articolo 25 è stato soppresso il secondo comma e nell'ultimo comma sono state soppresse le parole « dei quali almeno sei uomini »;

all'articolo 26 è stato soppresso il secondo comma, nel terzo comma le parole « nei precedenti commi » sono state sostituite dalle altre « nel precedente comma », e nell'ultimo comma sono state soppresse le parole « dei quali tre uomini e due donne »;

all'articolo 27, infine, nel penultimo comma sono state soppresse le parole « e secondo ».

Onde il provvedimento possa trovare immediata applicazione, senza l'attesa dell'ordinario termine di *vacatio* che non appare necessario, si è previsto con l'articolo 2 che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente disegno di legge, già presentato alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 1969, è decaduto per la fine della precedente legislatura e viene riproposto nello stesso testo.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il testo degli articoli 3, 4, 25, 26 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Composizione delle Corti di assise*). — La Corte di assise è composta:

a) di un magistrato di appello che la presiede;

b) di un magistrato di tribunale;

c) di sei giudici popolari ».

« ART. 4. – (*Composizione delle Corti di assise di appello*). — La Corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato di cassazione che la presiede;

b) di un magistrato di appello;

c) di sei giudici popolari ».

« ART. 25. – (*Giudici popolari della sessione*). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di assise, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico

ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari.

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'estrazione affinché, volendo, possano assistere alle operazioni.

Almeno otto giorni prima dell'inizio della sessione, l'avviso del giorno e dell'ora nei quali essa avrà principio è notificato, a cura del presidente, ai giudici popolari sorteggiati.

I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano stati dispensati dal presidente della Corte di assise su richiesta motivata per legittimo impedimento.

Nei confronti dei giudici popolari donne costituiscono, in ogni caso, motivi di legittimo impedimento per ottenere la dispensa di cui al precedente comma la necessità che la donna debba provvedere alle esigenze della sua famiglia o il fatto che la donna si trovi nei corso della gestazione o dell'allattamento.

Le stesse disposizioni si osservano per le Corti di assise di appello, aumentato a dodici il numero dei giudici popolari da sorteggiare dall'urna dei giudici popolari ordinari ».

« ART. 26. – (*Formazione del collegio*). — Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il Collegio.

Per le cause rispetto alle quali si verifica impedimento o si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel precedente comma, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

« ART. 27. – (*Giudici popolari supplenti*). — Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non è possibile costituire la Corte di assise o la Corte di assise di appello, il presidente estrae, dall'urna dei giudici popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per la udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il Collegio.

I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'articolo 26.

Qualora l'assise sia convocata in un Comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in un'urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel Comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'articolo 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.